



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/8 del 18.9.2018

Criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell'editoria libraria - L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I, art. 5 - contributi per l'acquisto di materie prime e servizi

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il contributo è attribuito alle **opere editoriali**, realizzate da case editrici regionali, per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione delle stesse opere, **esclusivamente** nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

Il contributo si riferisce ai costi esternalizzati sostenuti per l'intero processo produttivo nonché per le spese relative alla promozione e distribuzione delle opere edite, sia su supporto cartaceo che in altri formati (ad esempio e-book; audiolibri).

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1.1 Sono ammissibili le aziende editrici regionali:

- regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da almeno due anni con lo specifico requisito di attività editoriale;
- che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli;
- che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- che non siano in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- che non siano incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- che operino nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- che abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dalla Legge n. 159/2011;
- che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 14 della Legge regionale 11 aprile 2016 n. 5;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- che non abbiano superato la soglia di euro 200.000 nell'arco di tre anni in base al massimale previsto per gli aiuti in “de minimis” dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.2 Sono ammissibili le opere (sino ad un massimo di cinque titoli):

- edite da non più di tre anni;
- per le quali l'Azienda editrice abbia acquistato materie prime e servizi, finalizzati alla loro pubblicazione, utilizzando aziende tipografiche o di servizi specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna;
- per le quali si sia adempiuto al deposito obbligatorio previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22;
- che non siano già state oggetto di contributo da parte della Regione;
- dotate di un corredo informativo completo (pagina di gerenza, copyright riferito alla azienda editrice, codici ISBN e EAN).

2. CRITERI DI SELEZIONE

Le opere saranno selezionate in base ai seguenti criteri con un punteggio massimo di **100 punti**:

2.1 Diffusione della pubblicazione:¹ Max 35 punti

- Distribuzione nelle librerie e/o punti vendita: **punti 5**
- Distribuzione su piattaforme web, bookstore, siti di e-commerce (Amazon – E-bay etc): **punti 10**
- Distribuzione anche on line su proprio sito: **punti 20**

2.2 Capacità imprenditoriale e progettualità dell'editore: Max 65 punti

2.2.1 Numero dipendenti e/o collaboratori (indicando nominativo, ruolo, contratto) (max 20 punti)

- per ciascun dipendente a t. ind.: **punti 3**
- per ciascun dipendente a t. det.: **punti 1**

2.2.2 Numero opere pubblicate nell'ultimo triennio (max 35 punti)

- Opere pubblicate (da 3 a 5): **punti 5**
- Opere pubblicate (da 6 a 8): **punti 10**

¹ Punti sommabili tra loro



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Opere pubblicate (oltre 8): **punti 15**
- inserimento in collana editoriale (indicare titolo) chiaramente e indiscutibilmente rilevabile dalla pubblicazione: **punti 20**

2.2.3 Continuità dell'attività editoriale (max 10 punti)

- da 3 a 5 anni: **punti 5**
- da 6 a 10 anni: **punti 7**
- da 11 anni in poi: **punti 10**

Le opere saranno inserite in una graduatoria e saranno ammesse a contributo quelle che avranno raggiunto la soglia minima di **50 punti**.

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo è determinato dividendo le risorse disponibili per il totale dei punti conseguiti dalle opere collocate in graduatoria. Il valore ottenuto viene moltiplicato per il numero dei punti conseguiti da ciascuna opera.

Il contributo per ogni opera non può superare il **50%** della spesa effettivamente sostenuta e dichiarata e non può, in ogni caso, eccedere la somma di **€ 4.132** come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 22/1998.

L'Assessorato verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la completezza della documentazione allegata alla domanda. Predisporrà il programma di spesa per l'attribuzione dei contributi, approvato con atto dirigenziale.

L'attribuzione del contributo è garantita a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dei massimali di cui sopra .

Due copie delle opere che beneficiano del contributo devono essere depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie della Sardegna.

L'erogazione delle somme avviene solo a seguito di attivazione della procedura di controllo a campione che l'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni presentate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

Le aziende editrici, beneficiarie dei contributi, sono tenute a conservare per cinque anni gli originali della documentazione contabile giustificativa, debitamente quietanzata, contrassegnata dalla dicitura "*Documento utilizzato ai fini del contributo ricevuto ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 22 annualità _____*" e comunque a redigere l'elenco analitico della medesima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

documentazione delle spese sostenute per le attività oggetto del contributo. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti.

L'erogazione del contributo concesso è effettuata in un'unica soluzione.

Per le aziende editrici in regime di IVA ordinario l'ammissibilità delle spese è rappresentata dall'imponibile indicato nelle fatture.

Tutte le spese ammissibili devono essere direttamente ed effettivamente sostenute dall'azienda beneficiaria del contributo e liquidate nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Tali contributi sono concessi in base al REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 e del REGOLAMENTO (UE) N. 2015/1588 DEL CONSIGLIO D'EUROPA del 13 luglio 2015 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che prevede il massimale di euro 200.000 per gli aiuti in "de minimis" che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni.

I dati relativi alla concessione dei contributi "de minimis" dal 1° luglio 2017 vengono obbligatoriamente inseriti nel Registro degli Aiuti di Stato dove saranno espletate le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo.

4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese per l'acquisto di materie prime e servizi, considerate ammissibili, sono quelle riferite all'intero processo produttivo, purché **esternalizzate**, utilizzando aziende tipografiche o di servizi specializzate nel campo dell'editoria libraria con sede e impianti in Sardegna, riferite alle seguenti voci:

spese per acquisto carta, stampa, legatoria, correzione bozze, editing, spese di promozione, comunicazione, distribuzione, traduzione, spedizione, grafica e impaginazione, cura e stesura testi, e quant'altro necessario alla pubblicazione delle opere esclusi i costi relativi ai diritti d'autore.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA

Per beneficiare dei contributi le aziende editrici in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare, **entro 30** giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, apposita domanda corredata dalla documentazione sottoindicata e redatta sulla modulistica predisposta dall'Assessorato disponibile sul medesimo sito

- domanda (*Modello A*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui siano riportati i dati riferiti all'azienda editrice (*Modello B*);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui siano riportati i dati riferiti a ciascuna opera editoriale per la quale si richiede il contributo col dettaglio riferito alle spese per l'acquisto di materie prime e servizi (*Modello C comprensivo del dettaglio relativo a tutti i volumi presentati*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà D.P.R. 600/1973 art. 28 (*Modello D*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la dimensione di impresa (*Modello E*).
- una copia di ciascuna opera editoriale per la quale si chiede il contributo.

La documentazione, completa di tutti i dati richiesti e firmata dal legale rappresentante dell'azienda editrice, con allegato **documento di identità del sottoscrittore** deve pervenire **esclusivamente** tramite **pec** all'indirizzo pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it

Le copie dei volumi per i quali è richiesto il contributo possono essere consegnate a mano presso l'ufficio competente: Servizio Lingua e Cultura Sarda Editoria e Informazione, Settore Editoria e Informazione Viale Trieste 186, 09123 Cagliari – secondo piano - o inviate per posta allo stesso indirizzo.

6. CAUSE DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammissibili le domande:

- a) pervenute oltre il termine di scadenza;
- b) pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;
- c) pervenute non firmate dal legale rappresentante
- d) pervenute non corredate dalla documentazione richiesta e che la stessa non sia completa di tutti i dati e firmata dal legale rappresentante
- e) mancante del documento d'identità del sottoscrittore, salvo utilizzo della firma digitale in corso di validità.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

L'Assessorato definisce annualmente, in presenza di specifico stanziamento nel bilancio regionale, tramite avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale, i tempi e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai benefici economici.